

Cass. civ. sez. I, del 16 dicembre 2013 n. 28001

3.1 - Quanto al primo motivo, deve constatarsi che lo stesso ricorrente da atto che la Gr., nella comparsa di costituzione in appello, espressamente richiese, in caso di accoglimento delle domande del G., di "elevare l'assegno di mantenimento in misura tale da consentire la locazione di un immobile simile alla casa coniugale, quindi nel centro urbano di (OMISSIS)".

Trattasi all'evidenza di appello incidentale condizionato alla fondatezza di quello principale (sulla cui ammissibilità cfr. Cass., 23 settembre 2004, n. 19145), ritualmente proposto, avuto riguardo alla natura camerale del giudizio di impugnazione in materia di separazione giudiziale dei coniugi, indipendentemente dal termine di cui all'art. 343 c.p.c. (Cass., 20 gennaio 2006, n. 1179; Cass., 2 luglio 2007, n. 14695; Cass., 21 novembre 2008, n. 27775).

3.2 - Per completezza di esposizione vale bene richiamare il recente orientamento di questa Corte secondo cui l'art. 156 c.p.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato", mentre l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 155 quater cod. civ., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 cod. civ.; tuttavia, allorchè il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale, è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto (Cass., 20 aprile 2011, n. 9079).